

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 812

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori RICEVUTO, MANIERI, RUSSO Giuseppe,
STRUFFI, COCCIU, LIBERATORI, MARNIGA, SCEDA,
ZAPPASODI e GRASSI BERTAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1992

**Riforma delle scuole e delle istituzioni scolastiche, nonché
norme per la diffusione della lingua e della cultura italiane
all'estero**

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 3 marzo 1971, n. 153, è intervenuta per la prima volta in materia di intervento formativo nei confronti dei figli dei nostri emigrati all'estero. La scelta operata si è però rivelata prevalentemente di tipo assistenziale e non di qualità.

Già la prima Conferenza Nazionale dell'Emigrazione nel 1975 ne chiese la riforma, denunciando la mancanza di una reale ed incisiva politica culturale.

Tra i decreti delegati del 1974, infatti, doveva esservi un decreto specifico sulla riforma complessiva delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in un testo unico che non fu mai approvato.

Nel 1982, in un Convegno ad Urbino, sotto la spinta delle forze politiche ed associative dell'emigrazione, furono proposte modifiche sostanziali all'impianto della legge n. 153 del 1971, che, però, non trovarono accoglienza in un apposito disegno di legge fino al 1989, quando l'allora Ministro degli affari esteri presentò il disegno di legge n. 1731, che, come è noto, è stato approvato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge n. 2637, d'iniziativa dei senatori Nocchi ed altri, ma non definitivamente dalla Camera dei deputati a causa dello scioglimento anticipato del Parlamento.

Non si possono non evidenziare alcune carenze nel testo del disegno di legge n. 1731 della scorsa legislatura sia nella stesura originaria che in quella licenziata dal Senato:

la residualità dell'intervento statale e la diminuzione dei contingenti, senza proporre alcun investimento significativo sul piano riformatore;

l'assenza di strutture democratiche di partecipazione e la rinuncia ad una definizione degli organi collegiali all'estero;

la riproposizione, per le nuove destinazioni del personale all'estero di un quadro di riferimento concorsuale che ha già ampiamente evidenziato le proprie difficoltà operative.

Il testo del disegno di legge che oggi si propone all'attenzione degli onorevoli senatori, pur avendo come base quello già approvato dal Senato, è diversamente riformulato con l'introduzione di sostanziali elementi di novità nell'intento di ovviare alle carenze citate.

Novità rilevante è rappresentata dall'attribuzione al Ministero della pubblica istruzione di talune competenze, ora del Ministero degli affari esteri, necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del disegno di legge stesso.

L'innovazione prevista risponde, all'esigenza di superare il carattere di residualità dell'intervento formativo e culturale del nostro Paese all'estero. Il Ministero della pubblica istruzione può indubbiamente assicurare uno *standard* di qualità di formazione trasferendo all'estero esperienze didatticamente avanzate e selezionando e inviando in tempi certi e reali personale competente e motivato.

Una riforma complessiva dell'intervento scolastico italiano all'estero, in termini strutturali e non di semplice ammodernamento, non è più rinviabile. Si ritiene necessaria e urgente una legge organica che affronti sistematicamente tutti gli aspetti dell'intervento formativo e scolastico all'estero che risponda alla richiesta di formazione qualificata da parte dei nostri connazionali i quali allo stato non sempre trovano risposte adeguate.

Il disegno di legge inoltre si pone l'ambizioso progetto di avviare una profonda innovazione a sostegno della diffusione della lingua e cultura italiane all'estero,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attraverso la creazione di un apposito Istituto nazionale che, oltre a svolgere un ruolo specifico nei confronti delle scuole e delle istituzioni scolastiche, rappresenti un primo punto di riferimento per una politica nazionale di promozione della conoscenza della nostra lingua e della nostra cultura, simile a quella che molti Paesi realizzano da tempo e che nel nostro Paese, invece, è stata trascurata.

In quest'ultimo decennio si sono determinati fenomeni nuovi quali:

la relativa stabilizzazione dei flussi migratori «tradizionali» con la conseguente più marcata integrazione dei Paesi ospitanti;

il consolidarsi di forme nuove di emigrazione (i processi migratori dal Sud del mondo) con il conseguente affacciarsi di culture e di identità che impongono a tutti gli Stati la necessità di un approccio strutturale ad una dimensione multiculturale.

I fenomeni sopra indicati proiettano oggettivamente sui sistemi formativi una serie di bisogni nuovi e richiedono impegni e strutture adeguate, affinché tutti i cittadini vengano forniti di strumenti culturali e professionali dove identità e diversità siano in grado di convivere e di confrontarsi.

Una nuova fase dell'intervento scolastico e formativo del nostro Paese all'estero deve avere come obiettivo l'interazione con

sistemi scolastici e formativi dei Paesi ospitanti, in un quadro di accordi e di interscambi, in grado di realizzare una maggiore socializzazione e consentire alla lingua e alla cultura italiana di essere considerate come parti costitutive dei curricula scolastici.

In questo quadro è possibile affrontare anche i vecchi problemi ancora aperti: ritardo scolastico, selezione, inserimento, accoglienza, senza ricadere nell'assistenzialismo.

In materia di reclutamento del personale, è necessario tener conto delle difficoltà di espletamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (circa due anni tra l'emanazione del bando di concorso e l'effettiva assegnazione di sede ai vincitori). Le modalità di selezione non possono essere solamente mirate alla verifica delle competenze relative alla disciplina di insegnamento, per le quali il personale è già stato ritenuto idoneo, bensì alla conoscenza delle lingue straniere e alla individuazione di specifici strumenti professionali che possano favorire un effettivo inserimento nel tessuto scolastico del Paese ospitante.

Attraverso questo investimento il nostro Paese può rispondere ai bisogni delle nostre collettività all'estero ed alle esigenze di vasti settori, anche non di origine italiana, interessati a conoscere la nostra realtà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Paesi, garantisce e promuove, come contributo allo sviluppo di relazioni multiculturali, la conservazione e la diffusione dell'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiana, nonché ogni altra iniziativa educativa tra cittadini italiani all'estero e i loro congiunti, i cittadini naturalizzati di origine italiana e i cittadini dei Paesi ospitanti o di Paesi terzi ad essi interessati.

2. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, perseguono i fini di cui al comma 1 in relazione alle specifiche esigenze delle diverse aree geografiche ed in particolare:

a) assicurano tutti gli interventi idonei a corrispondere agli obiettivi finalizzati a favorire i processi di integrazione scolastica, professionale e culturale nell'area delle Comunità Europee;

b) favoriscono l'integrazione dei cittadini italiani all'estero nelle strutture scolastiche e formative, anche di livello superiore ed universitario, del Paese ospitante;

c) promuovono l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero utilizzando, anche mediante apposite convenzioni, le comunicazioni radiotelevisive via etere e via satellite e le tecniche di insegnamento a distanza;

d) agevolano l'inserimento e il reinserimento scolastico e sociale dei cittadini italiani emigrati all'estero che intendono rientrare in Italia;

e) contribuiscono allo sviluppo culturale e professionale dei cittadini italiani adulti sia per favorire un adeguato inserimento sociale nel Paese ospitante, sia in vista di un loro eventuale rientro in Italia;

f) favoriscono la prosecuzione degli studi, secondo l'ordinamento scolastico italiano, da parte dei cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero per motivi di lavoro.

Art. 2.

(Forme di intervento)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono promossi e stipulati accordi internazionali bilaterali e multilaterali, nonché iniziative comunitarie, volti a realizzare ogni utile collaborazione con le strutture scolastiche e formative dei Paesi ospitanti. Gli uffici scolastici italiani all'estero, istituiti ai sensi dell'articolo 4, d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge, favoriscono, in particolare:

a) la realizzazione di interventi diretti all'insegnamento curricolare o parallelo della lingua e della cultura italiane a favore di alunni frequentanti scuole del Paese ospitante;

b) la realizzazione di attività di sostegno scolastico e psicopedagogico tendenti a favorire l'effettiva integrazione nelle strutture prescolastiche, scolastiche e formative anche di livello successivo alla scuola dell'obbligo, nonché in quelle universitarie, dei cittadini italiani all'estero e dei loro figli;

c) il funzionamento di scuole statali italiane all'estero. In tali scuole è obbligatorio l'insegnamento della lingua del Paese ospitante;

d) la vigilanza sulle scuole non statali italiane all'estero;

e) il sostegno al funzionamento di sezioni o classi italiane presso scuole internazionali, scuole straniere e scuole europee;

f) la realizzazione dei corsi di lingua e di cultura italiana anche a distanza;

g) la realizzazione di corsi riservati a cittadini italiani adulti per la preparazione agli esami di licenza elementare e media, nonché per la loro elevazione culturale, al

fine di un migliore inserimento sociale e professionale;

h) la presenza di docenti e lettori di lingua italiana presso istituzioni universitarie straniere;

i) la realizzazione di iniziative di aggiornamento, disposte di intesa con l'Istituto nazionale di cui all'articolo 6, per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico, ausiliario e i lettori, finalizzate alla formazione e alla specializzazione nella lingua e nella cultura italiane di linguisti stranieri;

l) la realizzazione di interventi mirati all'effettiva integrazione degli alunni portatori di handicap;

m) l'istituzione di scuole di cantiere;

n) la realizzazione di iniziative di sperimentazione metodologico-didattica secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 10, avvalendosi anche di strutture scientifiche e pedagogiche del Paese ospitante.

Art. 3.

(Competenze)

1. Le competenze attribuite dalla presente legge al Ministero degli affari esteri e al Ministero della pubblica istruzione sono esercitate, rispettivamente, dalla Direzione generale per le relazioni culturali e dalla Direzione generale degli scambi culturali.

2. Il Ministro degli affari esteri e il Ministro della pubblica istruzione, definiscono ogni triennio, previo parere del Consiglio generale degli italiani all'estero, espresso ai sensi e nei termini dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, nonchè della commissione di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401:

a) gli indirizzi programmatici da perseguire nel triennio successivo, articolati per tipologie di intervento, tenendo conto delle caratteristiche delle diverse aree geografiche e delle esigenze emerse dall'attività svolta;

b) i criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione delle risorse;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) i criteri per la definizione e la verifica delle convenzioni da stipulare con enti ed istituzioni di privati;

d) i criteri per l'eventuale assegnazione di personale docente alle scuole italiane all'estero legalmente riconosciute.

3. Il Ministro degli affari esteri e il Ministro della pubblica istruzione presentano ogni triennio una relazione al Parlamento, riassuntiva dell'attività svolta, anche mediante convenzioni, nelle diverse aree geografiche.

4. Al perseguimento delle finalità della presente legge concorrono, nel quadro degli indirizzi programmatici definiti dai capi degli uffici scolastici italiani all'estero di cui all'articolo 4, d'intesa con i capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, gli istituti italiani di cultura all'estero disciplinati dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Art. 4.

(Uffici scolastici italiani all'estero. Addetti)

1. Presso le rappresentanze diplomatiche consolari italiane accreditate in Paesi nei quali sia ritenuto opportuno e necessario per il numero o la rilevanza delle istituzioni scolastiche ivi funzionanti ovvero per l'importanza delle iniziative presenti nel campo educativo, saranno costituiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, e nel limite massimo di quindici, uffici scolastici italiani all'estero.

2. Agli uffici scolastici italiani all'estero sono preposti dirigenti superiori amministrativi dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione ai quali è conferita la funzione di addetti per l'istruzione all'estero.

3. Per l'individuazione del personale dirigente da preporre agli uffici scolastici italiani all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

4. Gli interessati possono permanere all'estero nella posizione di collocati fuori ruolo per un periodo minimo di tre anni e massimo di sei.

5. Gli addetti per l'istruzione nelle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero hanno la responsabilità delle attività di cui all'articolo 2.

6. Gli uffici scolastici italiani all'estero, d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, promuovono e realizzano, nel rispetto della legge del Paese ospitante, ogni forma di partecipazione collegiale alla programmazione e alla valutazione delle specifiche iniziative da parte degli interessati alle stesse e del personale scolastico in esse utilizzato.

7. Nei Paesi nei quali non sono istituiti gli uffici scolastici italiani, le competenze in materia di istruzione restano affidate ai responsabili degli uffici consolari.

Art. 5.

*(Programmi di insegnamento.
Commissione scientifica nazionale)*

1. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per quanto di competenza e avvalendosi di commissioni di esperti ove lo ritenga necessario, stabilisce, con proprio decreto:

a) i programmi di insegnamento, con la previsione di specifici curricula finalizzati alla formazione biculturale degli alunni italiani e stranieri che frequentano le scuole italiane all'estero, nonché le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio relativi alle attività ed iniziative di cui alla presente legge;

b) le disposizioni per l'aggiornamento del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario del contingente di cui all'articolo 13;

c) i criteri per la composizione delle commissioni di maturità, e per la designazione dei presidenti delle commissioni esaminatrici per i corsi di preparazione alle licenze elementare e media e per le sessioni d'esami presso le scuole italiane all'estero, statali o legalmente riconosciute.

2. Ai fini della predisposizione dei programmi di insegnamento della lingua italia-

na, della elaborazione dei materiali didattici e dei programmi di aggiornamento del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, il Ministro della pubblica istruzione promuove e favorisce progetti di ricerca e di innovazione metodologico-didattica, avvalendosi anche della collaborazione di istituti universitari specializzati in materia e degli istituti regionali di ricerca e di sperimentazione ed aggiornamento educativi, nonché, nel limite massimo di cinquanta unità per anno scolastico, di personale direttivo e docente che rientri in Italia a conclusione del proprio servizio all'estero.

3. Per assicurare il qualificato insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e valutarne le applicazioni didattiche, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, è costituita presso il Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una Commissione scientifica nazionale.

4. All'onere derivante dal funzionamento della Commissione di cui al comma 3 ed a quelli connessi all'applicazione del presente articolo, valutati in lire 48 milioni annui per il 1993 e in lire 50 milioni annui a partire dal 1994, si provvede a carico del capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1993 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 6.

*(Istituto nazionale di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi)*

1. È istituito, con sede in Roma, l'Istituto nazionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana all'estero.

2. L'Istituto, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, ha il compito di attendere, nello specifico setto-

re dell'insegnamento dell'italiano anche come lingua straniera:

a) alla raccolta, elaborazione e diffusione della documentazione pedagogico-didattica;

b) alla conduzione di studi e ricerche in campo educativo;

c) alla organizzazione ed attuazione di iniziative di formazione ed aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;

d) all'elaborazione e alla sperimentazione di nuovi sussidi didattici nonchè alla valutazione di quelli già esistenti;

e) alla consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti nonchè alla collaborazione all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale;

f) alla istituzione ed alla gestione, anche in regime di convenzione, di corsi di lingua e di cultura italiane rivolti a cittadini stranieri all'estero e nel territorio nazionale.

3. Per l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo, l'Istituto si avvale in via prioritaria della collaborazione di cattedre, istituti e dipartimenti universitari.

4. Lo statuto, deliberato dal consiglio di amministrazione, è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'Istituto è assegnato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, personale ispettivo, direttivo e docente, nonchè personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dei ruoli del personale della scuola e dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, con precedenza, nei limiti del 50 per cento dei posti, al personale di ruolo che abbia prestato servizio all'estero.

Art. 7.

(Organi dell'Istituto nazionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi)

1. L'Istituto è retto da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del

Ministro della pubblica istruzione e composto da cinque membri, dei quali:

a) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;

b) due eletti dai presidenti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, dal presidente del Centro europeo dell'educazione e dal presidente delle Biblioteca di documentazione pedagogica, al di fuori del proprio seno.

2. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione all'interno dei propri membri.

3. Il segretario generale dell'Istituto è nominato dal consiglio di amministrazione, anche all'interno dei propri membri, sulla base di comprovate competenze di carattere gestionale.

4. Il consiglio di amministrazione delibera annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attività e le relative spese, sulla base delle proposte avanzate dal comitato di consulenza scientifica di cui all'articolo 8; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto e delibera circa il suo ordinamento interno.

5. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e partecipa alla Conferenza dei presidenti di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

6. Il segretario generale dell'Istituto, qualora non sia membro del Consiglio di amministrazione, partecipa alle sedute di esso senza diritto di voto.

7. Il presidente dell'Istituto e il segretario generale sono esonerati dal servizio per la durata del mandato. Ai membri del consiglio di amministrazione è consentito di assentarsi dal servizio per la partecipazione alle sedute del consiglio e per l'espletamento dell'incarico.

Art. 8.

(Comitato di consulenza scientifica)

1. Presso l'Istituto nazionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi è istituito il comitato di consulenza scientifica composto di quindici membri, dei quali:

a) otto scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sedici nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, al di fuori del proprio seno, tra il personale docente universitario con competenze psico-pedagogiche e linguistiche e il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola;

b) quattro scelti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale;

c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dai presidenti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione (CEDE), della Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP) e dell'Istituto nazionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, al di fuori del proprio seno.

2. Il comitato di consulenza scientifica avanza proposte per la formulazione del programma annuale delle attività dell'Istituto ed esprime parere sui progetti di attività predisposti dal personale dell'Istituto.

3. La responsabilità dei servizi e delle sezioni dell'Istituto può essere affidata dal consiglio di amministrazione a membri del comitato ovvero a personale comandato presso l'Istituto.

Art. 9.

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dagli articoli 6, 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto, che può ricevere contributi da enti e da privati e finanziarsi con i proventi derivanti dalla propria attività, è iscritto un apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

(Scuole italiane all'estero)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, provvede all'istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali italiane all'estero, di ogni ordine e grado.

2. Il numero, la localizzazione e le caratteristiche delle scuole statali italiane all'estero dovranno rispondere all'esigenza di costituire, con riferimento ai vari ordini e gradi di istruzione, centri di formazione scolastica idonei a contribuire ad un'eminente presenza di cultura italiana, aperta al rispetto e alla conoscenza della cultura del Paese ospitante, tenendo conto degli sbocchi professionali ed accademici sia in Italia che nel Paese stesso.

3. L'ordinamento e i programmi delle scuole statali italiane all'estero, stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sono coerenti, di norma, con quelli delle corrispondenti scuole italiane aventi sede nel territorio nazionale, con gli adattamenti opportuni per tener conto degli ordinamenti e programmi delle corrispondenti scuole del Paese ospitante, anche ai fini di quanto previsto nei commi 2 e 7.

4. La direzione delle scuole statali italiane all'estero è affidata a presidi e direttori didattici del contingente di cui all'articolo 13, nominati dal Ministro della pubblica istruzione. Le direzioni didattiche o presidenze che si rendano comunque vacanti nel corso di un anno scolastico sono, di norma, assegnate in reggenza, fino all'arrivo del personale direttivo di ruolo, ad una unità di

personale direttivo in servizio nella stessa o nella più vicina circoscrizione consolare.

5. Alle scuole statali italiane all'estero sono estese, con i necessari adattamenti, le norme sugli organi collegiali a livello di circolo e di istituto nonché quelle sull'autonomia amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. A quanto previsto nel presente comma si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei relativi adempimenti contabili nonché del servizio di cassa.

7. I titoli di studio rilasciati dalle scuole statali italiane all'estero hanno lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle scuole statali italiane aventi sede nel territorio nazionale. Ai suddetti titoli può essere riconosciuto, sulla base di intese bilaterali, lo stesso valore legale delle corrispondenti scuole del Paese ospitante.

8. L'insegnamento delle materie comprese nei programmi delle scuole italiane all'estero può essere impartito, secondo quanto definito nei programmi medesimi o nelle sperimentazioni autorizzate, nella lingua italiana e nella lingua del Paese ospitante o in altra lingua in esso di uso diffuso, ovvero nella sola lingua italiana.

9. Le scuole non statali italiane all'estero possono conseguire il riconoscimento legale se il loro ordinamento ed i programmi d'insegnamento siano conformi a quelli delle corrispondenti scuole statali italiane all'estero. Il riconoscimento è conferito con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Ai titoli di studio rilasciati dalle scuole di cui al presente comma sono estese le disposizioni di cui al comma 7.

10. Le iniziative di sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sono autorizzate con decreto del Ministro della pubblica

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istruzione; nell'ambito di esse potrà essere prevista la collaborazione di strutture scientifiche e pedagogiche del Paese ospitante.

11. Possono essere attivati programmi di insegnamento a distanza ed ogni altra iniziativa atta a mantenere il contatto con la scuola italiana, in particolare per i figli di dipendenti di enti ed imprese pubbliche e private che operino, anche temporaneamente, in Paesi le cui strutture scolastiche locali non offrano possibilità di inserimento.

Art. 11.

(Corsi)

1. I corsi di preparazione agli esami di licenza elementare e di licenza media per i lavoratori italiani all'estero e loro congiunti hanno la durata di un anno o, in casi particolari, di un biennio e si concludono con le prescritte prove di esame e con il rilascio dei relativi diplomi da parte dell'addetto dell'ufficio scolastico competente per territorio.

2. I programmi di insegnamento sono predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

3. Le operazioni di scrutinio e le prove d'esame si svolgono secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia per le scuole elementari e secondarie di primo grado, in quanto applicabili.

4. Le commissioni esaminatrici, i cui presidenti sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione, sono composte dai docenti dei corsi.

5. Le sedi di esame sono stabilite annualmente.

Art. 12.

(Equipollenza dei titoli di studio)

1. I cittadini italiani che risiedano o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali, e i loro congiunti, che abbiano conseguito, in scuole straniere all'estero riconosciute dal Paese al cui ordinamento si riferiscono i corsi di studio

di dette scuole, un titolo di studio corrispondente al diploma di licenza elementare o media o finale di scuola secondaria di secondo grado, possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con gli analoghi titoli di studio italiani. L'equipollenza è dichiarata a condizione che gli interessati sostengano, con esito positivo, una prova integrativa di lingua italiana ed eventualmente altre prove ritenute necessarie secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Dalla prova integrativa di lingua italiana sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con esito positivo a corsi di lingua italiana promossi da istituzioni scolastiche o culturali riconosciute dallo Stato italiano. Sono altresì esentati coloro che siano in possesso di un titolo di studio che comprenda la lingua italiana tra le materie classificate.

3. La dichiarazione di equipollenza con il diploma di licenza elementare e media italiano è rilasciata sulla base di una dichiarazione dell'addetto dell'ufficio scolastico competente per territorio che, tenuta presente la durata del corso di studi stranieri, attesti la equiparabilità del titolo straniero a detta licenza elementare o media.

4. Il documento comprovante l'equipollenza dei titoli di studio stranieri di cui al comma 1 è rilasciato dai provveditori agli studi con le modalità previste dalla normativa vigente, che resta altresì applicabile per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge.

Art. 13.

(Contingente)

1. Per l'attuazione dei fini della presente legge si provvede mediante un contingente complessivo di 2.500 unità di presidi, direttori didattici, docenti dei diversi ordini e gradi di scuola, coordinatori amministrativi che abbiano conoscenza delle lingue straniere richieste per il Paese di destinazione.

2. Il limite del contingente di cui al comma 1 può essere modificato ogni tre anni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, sulla base delle proposte degli uffici scolastici competenti e delle osservazioni e proposte delle commissioni sindacali formalmente costituite in ciascun Paese.

3. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, le aree di destinazione per le diverse categorie di personale nei limiti del numero massimo previsto dal contingente triennale.

4. I contingenti per area di cui al comma 3 possono essere soggetti a redistribuzione, in relazione a sopravvenute esigenze, fermo restando il numero complessivo delle unità di personale di cui al comma 1.

Art. 14.

(Assegnazione del personale)

1. Agli uffici scolastici italiani all'estero sono assegnati il personale direttivo e docente ed i coordinatori amministrativi per il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 4, nonchè il personale docente per le attività da svolgere nel Paese o nella circoscrizione di competenza. L'orario di servizio complessivo di detto personale non può essere superiore alle trentasei ore settimanali.

2. Alle istituzioni scolastiche statali italiane all'estero è assegnato personale direttivo, docente ed amministrativo.

3. Unità del personale di cui al comma 2 sono assegnate, ove previsto, anche a sezioni italiane di scuole europee ed internazionali, nonchè a sezioni italiane o corsi curriculari di lingua e cultura italiana presso scuole straniere.

4. Il personale di cui al comma 3 è tenuto ad un orario di servizio e di insegnamento non inferiore a quello previsto dalla normativa italiana e comunque tale da corrispondere alle esigenze didattiche della scuola straniera nella quale presta servizio.

5. Alle scuole italiane all'estero legalmente riconosciute possono essere assegna-

te unità di personale docente per le materie per le quali sia necessario l'insegnamento in lingua italiana. È esclusa l'assegnazione di personale direttivo ed amministrativo.

6. In relazioni a particolari esigenze, di iniziativa del Ministro della pubblica istruzione o su richiesta degli addetti degli uffici scolastici ovvero, ove questi non siano istituiti, delle rappresentanze diplomatiche e consolari, può essere disposta la temporanea destinazione all'estero del personale ispettivo tecnico per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico.

Art. 15.

(Reclutamento del personale)

1. Il reclutamento del personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario del Ministero della pubblica istruzione, da destinare all'estero per le finalità di cui alla presente legge, avviene mediante concorso consistente in una prova selettiva volta all'accertamento della conoscenza della lingua richiesta e nella valutazione di titoli culturali e professionali.

2. Il concorso ha cadenza triennale e il requisito per parteciparvi è un'anzianità di almeno cinque anni nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Tale cadenza può essere anticipata per quelle funzioni, insegnamenti, aree linguistiche per le quali le graduatorie risultassero esaurite. Sono messi a concorso il 50 per cento dei posti vacanti per ogni categoria di personale richiesto; il 50 per cento dei posti è riservato, a domanda, al personale già utilizzato all'estero e che abbia prestato successivamente servizio nel territorio metropolitano per almeno tre anni. In sede di prima applicazione della presente legge, al personale in servizio all'estero non è richiesto, ai fini del nuovo utilizzo di cui al presente comma, il rientro in territorio metropolitano. I posti assegnati a concorso ed eventualmente non coperti vanno ad accrescere la quota dei posti riservati; analogamente viene accresciuta la quota dei posti a concorso quando non risultino coperti i posti riservati alla quota del 50 per cento.

3. Il decreto relativo al bando di concorso, con l'indicazione delle lingue straniere richieste, i relativi programmi d'esame, il calendario delle prove ed ogni altra disposizione necessaria allo svolgimento del concorso stesso, è emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

4. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono presiedute da un professore universitario di prima o di seconda fascia ovvero da un ispettore tecnico. I criteri per la costituzione delle commissioni giudicatrici sono validi sia per il concorso per soli titoli che per il concorso per esami e titoli. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme vigenti in materia di costituzione e gestione delle commissioni dei concorsi metropolitani.

Art. 16.

(Trattamento economico)

1. I coefficienti parziali moltiplicatori per la determinazione degli assegni di sede, la decorrenza ed entità degli adeguamenti periodici, le indennità di prima sistemazione, di missione e di trasferta sono gli stessi attribuiti al personale del Ministero degli affari esteri dei corrispondenti livelli funzionali. Le misure applicate al personale in servizio presso istituzioni scolastiche italiane sono estese a quello in servizio su posti di contingente presso istituzioni scolastiche straniere.

Art. 17.

(Norme transitorie)

1. Il personale assegnato all'estero, dopo il superamento delle prescritte prove previste dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, che ha terminato il proprio periodo di permanenza all'estero il 31 agosto 1992, può fare domanda di ulteriore permanenza

nella stessa sede, se disponibile, o per un nuovo incarico, fino a raggiungere un periodo complessivo non superiore a quindici anni di permanenza all'estero. L'utilizzazione del predetto personale ha precedenza assoluta rispetto alla destinazione all'estero di nuove unità.

Art. 18.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 12.312 milioni nel 1993, lire 23.112 milioni nel 1994 e lire 30.312 milioni nel 1995 e a regime, si fa fronte con corrispondente riduzione del capitolo 6856 del bilancio di previsione dello Stato per gli anni 1993-1995.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

